

### FATTO E DIRITTO

1.1. Con atto di citazione, l'odierno attore conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale E s.p.a., deducendo:

- a) di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio;
- b) che E aveva stipulato, per suo conto, una polizza assicurativa con la Compagnia L contro i rischi vita e impiego;
- c) di essere stato licenziato il 31 dicembre 2003 da I s.r.l., così concretizzandosi il predetto rischio "impiego";
- d) che in conseguenza del suo licenziamento, I versava ad E la somma di euro 20.652,82;

e) che, in base al DPR 180/1950 E poteva trattenere una somma non superiore al TFR, nel caso di specie pari ad euro 15.541,68;

f) che, pertanto, E aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 5.111,14, pari alla differenza tra quanto ricevuto da I (euro 20.652,82) e l'importo del TFR (euro 15.541,68).

Concludeva, pertanto, per la condanna di E alla restituzione di euro 5.111,14, oltre interessi legali.

1.2. Si costituiva in giudizio la E, la quale affermava:

- a) di aver stipulato con l'attore un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, dell'importo lordo di euro 32.000,00 rimborsabili mediante rate mensili;
- b) che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'importo dovuto dall'attore a saldo era pari ad euro 20.664,67;
- c) di aver ricevuto dal datore di lavoro dell'attore la somma di euro 26.967,00, quale TFR al netto delle ritenute fiscali;
- d) di aver provveduto a restituire allo S [attore], con assegno circolare, la differenza tra quanto ricevuto dal datore di lavoro (euro 26.967,00) e il proprio credito (euro 20.664,67);
- e) che, in ogni caso, quand'anche il TFR non fosse stato sufficiente ad estinguere il finanziamento, l'attore sarebbe stato tenuto personalmente al saldo del suo debito residuo.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea.

2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.

Invero, la pretesa dello S deve essere ricondotta al paradigma della ripetizione di indebito oggettivo, posto che l'attore chiede alla convenuta la restituzione della somma di euro 5.111,14 che quest'ultima avrebbe indebitamente percepito dalla I, datrice di lavoro dello S.

Nella domanda di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò,

sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. civ., sez. III, 13/11/2003, n. 17146).

Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento della somma di euro 26.967,00, di cui euro 6.302,33 risultano essere stati restituiti dall'E., siccome superiori al credito residuo dello S.

Tale credito, secondo i calcoli proposti dalla convenuta, e non contestati dall'attore, risulta pari ad euro 20.664,67.

Ciò che l'attore contesta è che l'E avrebbe potuto trattenere solo l'importo corrispondente al TFR netto versato dall'I allo S (e pari, secondo l'attore, ad euro 15.541,68), mentre la differenza tra il predetto importo e il credito residuo avrebbe dovuto essere richiesta alla compagnia assicurativa Compagnia L, che aveva assicurato lo S dal rischio licenziamento; l'attore, inoltre, asserisce che l'importo richiesto all'E (pari ad euro 5.111,14) avrebbe, poi, dovuto essere versato all'Erario, a titolo di "ritenute" fiscali, direttamente dall'attore.

A parte la manifesta infondatezza di tale ultima affermazione - posto che le ritenute fiscali vengono effettuate, per legge, dal datore di lavoro, che è sostituto d'imposta del lavoratore dipendente - nel caso di specie l'attore ha ommesso di provare la eccedenza delle somme trattenute da E, al contrario emergendo in atti la prova della dovutezza delle somme pagate alla convenuta. Diviene infatti irrilevante la circostanza che sia stato pagato da I (datore di lavoro dell'attore) a E una somma superiore al TFR dell'attore nel momento in cui è pacifico tra le parti che E abbia trattenuto un importo corrispondente al suo credito residuo.

Inoltre, la circostanza che non sia stata prodotta in giudizio la polizza assicurativa intercorsa con la L (la cui esistenza, comunque, non risulta oggetto di contestazione tra le parti) né, tantomeno, le clausole del contratto di finanziamento intercorso tra le parti (riportate sul retro del modulo sottoscritto dall'attore di cui, tuttavia, è stata prodotto in giudizio solo la fotocopia del frontespizio) non consente di verificare la regolamentazione che le parti avevano concordato nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore, ed in particolare se la polizza assicurativa fosse operativa solo nel caso di insufficienza delle somme corrisposte dal datore di lavoro a saldare il debito (in accordo con quella che sembra essere la tesi del convenuto) ovvero anche nel caso (come sembra sostenere l'attore) in cui le somme pretendibili dal datore di lavoro fossero limitate al solo ammontare del TFR al netto delle ritenute fiscali.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Luca Nania, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;  
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi euro ....di cui euro ...per diritti ed euro....per spese, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.  
Così deciso in Catanzaro, li 15 febbraio 2011

IL GIUDICE  
Dott. Luca Nania

II CASO.it